STUDIO LEGALE MARTINELLI GIANCOLA TIBERIO

Avv. Guido Martinelli – Socio Fondatore †
Avv. Biagio Giancola – Managing Partner
Dott. Alfredo Tiberio - Consulente del Lavoro

Avv. Marialibera D'Errico
Avv. Claudia De Marco
Avv. Flavia Ciccotelli

Bologna, 5 Novembre 2026

A tutti gli Enti

Loro Sedi

CIRCOLARE 12A/2026

OGGETTO: Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche – Nuovo campo nella sezione "compensi": le ASD e SSD devono indicare la posizione previdenziale del collaboratore sportivo (art. 35 D.Lgs. 28 Febbraio 2021, n. 36 – Circolare INPS n. 8 del 3 Febbraio 2026)

A partire da ottobre 2026, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RAS), gestito dal Dipartimento per lo Sport tramite Sport e Salute S.p.A., ha aggiornato la sezione «Compensi» della piattaforma, attraverso la quale le associazioni e le società sportive dilettantistiche comunicano i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi sportivi e assolvono, per il loro tramite, gli adempimenti contributivi nei confronti dell'INPS.

Nel caso in cui il collaboratore risulti già iscritto a un'altra forma di previdenza obbligatoria oppure sia titolare di pensione, l'ente è ora tenuto a specificare quale sia tale posizione, selezionandola da un menù a tendina che riporta le ipotesi più frequenti: pensionato, lavoratore dipendente privato, lavoratore dipendente pubblico, artigiano, commerciante.

Si tratta di una modifica di natura tecnica e non di un nuovo obbligo di legge: il dato richiesto serve al sistema per applicare correttamente un regime contributivo già vigente, che distingue l'aliquota dovuta in ragione della posizione previdenziale del lavoratore. Proprio per questo, tuttavia, l'informazione assume un peso decisivo nel calcolo dei contributi, del quale l'ente sportivo risponde quale committente.

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'art. 35, comma 2, del D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 dispone che i lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa nell'area del dilettantismo siano iscritti alla Gestione separata INPS di cui all'art. 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335.

I successivi commi del medesimo articolo differenziano l'aliquota contributiva a seconda che il collaboratore sia privo di altra tutela previdenziale obbligatoria, ovvero risulti già assicurato presso un'altra gestione o sia titolare di pensione diretta. A tale disciplina si affiancano tre regole di particolare rilievo per gli enti dilettantistici:

- la franchigia contributiva: i compensi sono imponibili ai fini previdenziali solo per la parte eccedente 5.000 euro annui (art. 35, comma 8-bis);

- la riduzione al 50% dell'imponibile ai fini della contribuzione IVS, applicabile fino al 31 dicembre 2027 (art. 35, comma 8-ter), con corrispondente riduzione dell'imponibile pensionistico; la riduzione non opera sulle aliquote aggiuntive;
- la possibilità di adempiere agli obblighi di comunicazione e di versamento attraverso la piattaforma del Registro, che elabora i dati trasmessi all'INPS.

L'INPS, con la circolare n. 8 del 3 febbraio 2026, ha fissato le aliquote della Gestione separata per l'anno in corso, confermando per i collaboratori sportivi dilettantistici l'aliquota IVS del 25%, maggiorata delle aliquote aggiuntive (maternità, assegni per il nucleo familiare, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL) pari complessivamente al 2,03%, per i soggetti non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, e l'aliquota del 24% per i soggetti già assicurati altrove o titolari di pensione, senza aliquote aggiuntive. Per le collaborazioni coordinate e continuative l'onere contributivo resta ripartito per due terzi a carico dell'ente committente e per un terzo a carico del collaboratore.

PERCHÉ IL NUOVO CAMPO È RILEVANTE: UN ESEMPIO

La scelta della posizione previdenziale incide direttamente sull'importo dei contributi da versare. Si consideri un istruttore che percepisce da una ASD, nel 2026, compensi complessivi pari a 10.000 euro.

	Collaboratore senza altra copertura	**Collaboratore pensionato o già assicurato**
Compensi annui	10.000,00 €	10.000,00 €
Imponibile oltre la franchigia di 5.000 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Base IVS ridotta al 50%	2.500,00 €	2.500,00 €
Contributo IVS	25% → 625,00 €	24% → 600,00 €
Aliquote aggiuntive (2,03% su 5.000 €)	101,50 €	–
Totale contributi	**726,50 €**	**600,00 €**
di cui a carico ente (2/3)	484,33 €	400,00 €
di cui a carico collaboratore (1/3)	242,17 €	200,00 €

Un'indicazione errata della posizione del collaboratore produce dunque un calcolo non corretto dei contributi: in difetto, con conseguente obbligo di regolarizzazione delle differenze e possibile applicazione delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento; in eccesso, con versamenti non dovuti da recuperare. In entrambi i casi l'errore deve essere corretto anche nei flussi già trasmessi tramite il Registro.

Via Garibaldi, 3 – 40124 Bologna - Tel. 051-38.46.57 r.a.
segreteria@mgtassociati - www.mgtassociati.it
P.Iva 04122920376

INDICAZIONI OPERATIVE PER GLI ENTI SPORTIVI

Alla luce di quanto sopra, si raccomanda alle ASD, alle SSD e agli enti del Terzo settore iscritti al Registro che si avvalgono di collaboratori sportivi di:

- acquisire da ciascun collaboratore, al momento della sottoscrizione del contratto, **una dichiarazione scritta sulla propria posizione previdenziale** (assenza di altra copertura, iscrizione ad altra gestione con indicazione della stessa, titolarità di pensione diretta), **con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione**;
- verificare la coerenza della dichiarazione con la documentazione disponibile (ad esempio, la presenza di un rapporto di lavoro dipendente o la decorrenza della pensione), prima di inserire i compensi nel Registro;
- aggiornare il dato in caso di variazioni intervenute in corso d'anno, come il pensionamento, l'assunzione presso un datore di lavoro o l'avvio di un'attività artigiana o commerciale;
- ricontrollare i compensi già comunicati nel 2026 per i collaboratori con altra posizione previdenziale e, ove emergano discrepanze, procedere alla rettifica dei dati e alla regolarizzazione dei versamenti;
- conservare la documentazione acquisita unitamente al contratto di collaborazione e alle evidenze dei pagamenti.

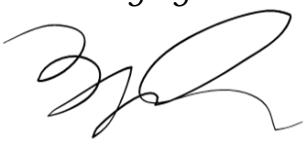
Va precisato che la dichiarazione del collaboratore non esonera l'ente dalle proprie responsabilità: la legge non le attribuisce alcun effetto liberatorio e l'obbligo di versare correttamente la contribuzione grava sull'ente in qualità di committente. Essa costituisce tuttavia uno strumento di diligenza utile a documentare il corretto operato dell'associazione o della società e a fondare un'eventuale azione di rivalsa nei confronti del collaboratore che abbia reso informazioni non veritiere.

Si ricorda, infine, che **il dato sulla posizione previdenziale riguarda le sole collaborazioni coordinate e continuative gestite attraverso il Registro**; restano invariati gli adempimenti relativi ai lavoratori sportivi subordinati e ai lavoratori autonomi titolari di partita IVA, per i quali la contribuzione segue le regole proprie di ciascuna tipologia contrattuale.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo cordiali saluti

Cordiali saluti

Avv. Biagio Giancola
Managing Partner



Via Garibaldi, 3 – 40124 Bologna - Tel. 051-38.46.57 r.a.
segreteria@mgtassociati - www.mgtassociati.it
P.Iva 04122920376